

COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____)

INDICE

PREMESSA

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

- “ 2. Funzioni di Polizia Urbana
- “ 3. Accertamento delle violazioni
- “ 4. Definizioni

TITOLO 2 - ORDINE, PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI

- “ 4 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano
- “ 5 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- “ 6 - Atti vietati su suolo pubblico
- “ 7 - Marciapiedi e portici
- “ 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree
- “ 9 - Esposizione di biancheria, indumenti, panni e tappeti
- “ 10 - Oggetti mobili
- “ 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- “ 12 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- “ 13 - Sgombero neve
- “ 14 - Rami e siepi
- “ 15 - Pulizia dei fossati
- “ 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- “ 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- “ 18 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria
- “ 19 - Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale

TITOLO 3 - QUIETE E SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

- “ 20 - Disposizioni di carattere generale
- “ 21 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica
- “ 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- “ 23 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali
- “ 24 - Uso di macchinari e lavori rumorosi
- “ 25 - Disciplina anti-bullismo

TITOLO 4 - TUTELA DELL'AMBIENTE

- “ 26 - Accensioni di fuochi
- “ 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore
- “ 28 - Azioni di contrasto contro la proliferazione delle zanzare

TITOLO 5 - ANIMALI D'AFFEZIONE

- “ 29 - Disposizioni generali
- “ 30 - Custodia e tutela degli animali
- “ 31 - Gatti
- “ 32 - Cani
- “ 33 - Colombi di città (columba livia-forma domestica)

TITOLO 6 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- “ 34 - Disposizione generale
- “ 35 - Domande per l'occupazione del suolo pubblico
- “ 36 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante
- “ 37 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- “ 38 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo pubblico
- “ 39 - Divieto di campeggio libero
- “ 40 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
- “ 41 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
- “ 42 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

TITOLO 7 - DISCIPLINA DI PERMESSI, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- “ 43 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- “ 44 - Esposizione e validità dei titoli
- “ 45 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO 8 – VARIE

- “ 46 - Contrassegni del Comune

TITOLO 9 – SANZIONI

- “ 47 - Sanzioni amministrative
- “ 48 - Reiterazione

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- “ 49 - Abrogazione di norme
- “ 50 - Norma finale

PREMESSA

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato preparato con lo scopo di sensibilizzare il senso civico, migliorare il decoro del territorio urbano e dare risposte all'ordine, alla sicurezza e alla quiete dei cittadini.

In questo senso la Polizia Locale pone alla base della sua azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza civica.

La Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici, le famiglie e tutti i cittadini informando circa i principi contenuti nel Regolamento e realizzando collaborazioni rivolte a favorire l'educazione al rispetto del senso civico e della legalità.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità alle Leggi dello Stato, ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della Comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private destinate ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. Le stesse norme sono applicabili anche agli edifici ed aree privati qualora gli effetti delle violazioni ricadano su altri luoghi o soggetti sia pubblici che privati.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia Urbana concernono le attività di Polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Dlgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Dlgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 59/1997".

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco ed il controllo sull'applicazione delle norme e l'accertamento delle violazioni del presente Regolamento, nel rispetto della Legge 689/1981 e s.m.i., è affidato al Servizio di Polizia Locale, ai Tecnici Comunali, agli Ausiliari del Traffico, agli Ispettori Ambientali comunali ed agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ciascuno per le proprie specifiche competenze.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, ai locali ed alle aree soggetti a permesso, autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità. Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, devono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

TITOLO 2 - ORDINE, PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI

Art. 4 - Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, privato ed arredo urbano è vietato:

a) affiggere o appendere stampe e scritti, ovvero disegnare e/o incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i

muri degli edifici, salva espressa autorizzazione in deroga degli Enti pubblici e dei privati proprietari, avuto conto del rispetto del decoro urbano;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) asportare e/o danneggiare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, contenitori e cestini dei rifiuti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, pali della segnaletica stradale, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.

Qualora gli aventi interesse al ripristino non vi provvedano entro quarantotto ore dalla constatazione, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio dal Comune, senza obbligo di preavviso, ponendo i relativi costi a carico dei responsabili individuati e degli eventuali committenti.

Art. 5 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni vigenti.

Art. 6 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare veicoli, animali, indumenti o similari ed effettuare operazioni di pulizia personale. Le vasche e le fontane pubbliche sono riservate esclusivamente al consumo d'acqua personale sul posto e non a prelievi per uso privato;

b) calpestare le aiuole, danneggiare o asportare fiori e piante o piantumare abusivamente le aree verdi;

c) praticare giochi che possano creare pericolo per la viabilità veicolare e pedonale, danno o molestia alle persone o animali, o deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (salvo l'uso personale per difesa di spray urticanti), inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi (ammessi solo lo stretto tempo necessario e secondo le norme del Regolamento Acustico, solo per festeggiare la festività ricadente nella notte tra il 31 Dicembre ed l' 1 di Gennaio e senza che lo scoppio abbia a ledere la salute e la proprietà altrui);

d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività industriali, commerciali, agricole e private;

e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
- h) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici e compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- l) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non, dalla pubblica via, e parimenti di edifici privati;
- m) arrampicarsi (se non a ciò espressamente autorizzati), legarsi o incatenarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- n) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- o) parcheggiare qualsiasi veicolo su aree verdi e aiuole;
- p) percorrere marciapiedi e portici con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi per il trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta o assente;
- q) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature, gli impianti e la segnaletica sopra o sotto di esso installati, salvo gli interventi di manutenzione eseguiti da personale a tale scopo autorizzato;
- r) gettare carte, chewing-gum, mozziconi di sigari e sigarette e lasciar cadere liquidi, polveri ed altri oggetti;
- s) (*) tenere comportamenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, come previsto all'art. 5 Legge 152/1975, nonché i comportamenti che configurano mascheramento in luogo pubblico, di cui all'art. 85 del T.U.L.P.S.
- (*) - Riguardo a quest'ultimo divieto si è fatto rinvio alle succitate fonti normative e, in caso di violazione, devono essere applicati i conseguenti trattamenti sanzionatori.

Art. 7 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Art. 8 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. In applicazione della Legge 11.12.2012, n. 220, art. 9, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti ad affiggere una targhetta, esente dall'imposta di pubblicità, riportante le loro generalità ed i recapiti, anche telefonici.

2. E' istituita l'anagrafe dei condomìni, alla quale i singoli amministratori devono registrarsi ed aggiornare qualsiasi modifica intervenuta nell'amministrazione di uno stabile relativamente alla loro posizione. Entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento saranno stabiliti i criteri e i dati salienti da registrare.

3. I proprietari, i locatari, i concessionari e gli amministratori di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché alle manutenzioni di coperture, cornicioni, grondaie, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

4. Nelle autorimesse condominiali è vietato depositare materiali infiammabili e/o combustibili, in ottemperanza al D.M. 1/2/1986.
5. I proprietari, i locatari, i concessionari e gli amministratori sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, dei giardini e delle aree verdi, per prevenire nocuenti all'igiene e sicurezza pubblica.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato, per motivi di igiene pubblica e decoro, devono provvedere allo sfalcio dell'erba almeno 4 volte all'anno e alla manutenzione delle piante che vi crescono.
8. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
9. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i servizi igienici in buono stato di manutenzione e pulizia e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.
10. Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio: la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

Art. 9 - Esposizione di biancheria, indumenti, panni e tappeti

1. E' vietato esporre, distendere o appendere biancheria, indumenti, panni, tappeti e simili fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari al di sopra di aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

Art. 10 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o privata aperta al pubblico (es. spazi condominiali), devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.

Art. 11 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. I proprietari, i locatari, i concessionari e gli amministratori di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, a norma di legge.

Art. 12 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, i pozzi, le cisterne, le vasche e i locali interrati con aperture sul soffitto esistenti su spazi pubblici e proprietà private, devono avere le aperture, le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello, di

norma chiuso, e di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 13 - Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di neviccate, al fine di tutelare la incolumità delle persone, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ovvero i margini stradali antistanti l'ingresso degli edifici di propria competenza e provvedere con idoneo materiale antisdrucchiolevole ad eliminare il pericolo di cadute dei pedoni.

2. Gli stessi soggetti devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose sottostanti.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve asportata, di cui ai commi precedenti, deve essere ammassata nelle corrispettive aree private o, in mancanza, ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei contenitori di raccolta dei rifiuti, ove esistenti. La neve ammassata non deve essere cosparsa sulla sede stradale.

5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori e conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo, causato da neve o ghiaccio, con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 14 - Rami e siepi

1. I proprietari, locatari, concessionari e amministratori dei fondi confinanti con le aree pubbliche urbane devono mantenere le siepi ed i rami all'interno del confine di proprietà in modo da non limitare la fruizione delle aree pubbliche o di uso pubblico e da non restringere o danneggiare la viabilità urbana veicolare e pedonale e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica;

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 3,00, al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I proprietari delle piante suddette sono tenuti a potarle anche su semplice richiesta degli agenti della Polizia Locale. Sono altresì obbligati alla pulizia dalle foglie dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti. I residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le norme in vigore.

Art. 15 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.

Art. 16 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 17 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali che si affacciano su aree pubbliche o aperte al pubblico, oltre a dotarsi di idonei porta-rifiuti, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti e materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a conferire nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.

Art. 18 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi forma di comunicazione effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. Sono vietati, altresì, la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli nonché il collocamento del materiale suddetto sui veicoli.

3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini "ad personam", fatta esclusione all'interno dell'area di mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti, previo nulla osta del Comando di Polizia Locale. E' altresì consentita, anche nelle aree di mercato, ma solo negli spazi di occupazione del suolo pubblico, a tale scopo richiesti ed autorizzati dal Comune.

4. E' comunque vietata la pubblicità nella cassetta delle lettere, quando il detentore della cassetta abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rifiutare la pubblicità stessa.

5. E' vietato il deposito di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente dedicati. E' altresì vietato l'inserimento sommaro e/o precario di materiale pubblicitario nelle cassette delle lettere che possa causarne la caduta al suolo.

Art. 19 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. L'accattonaggio è vietato su tutto il territorio comunale e ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

E' fatto divieto a chiunque su tutto il territorio comunale di stazionare nelle aree adiacenti all'ecocentro senza avere materiale da conferire, nonché divieto assoluto di avvicinarsi ai fruitori del servizio chiedendo la consegna di materiale prima del conferimento al servizio autorizzato

La violazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente l'attività e presentarsi ai Servizi Sociali del Comune di residenza.

TITOLO 3 - QUIETE E SICUREZZA NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Art. 20 - Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone e/o disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo o alle occupazioni altrui.

Art. 21 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica.

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, se non nelle aree di pertinenza del locale stesso, di clienti con oggetti di vetro o di ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione psico-fisica. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di

deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è vietata ed è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale.

A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

2. In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo deroghe del Sindaco per particolari eventi ed occasioni.

3. Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p..

Art. 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno o all'interno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo e dalle 13.00 alle 15.00 di ogni giorno, fatta salva la totale insonorizzazione dei locali ad essi riservati.

Art. 23 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

1. Nei centri abitati e non, sono vietati:

a) - le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'esecuzione e/o riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica, dalle ore 13 alle 15 e dalle ore 23 alle ore 8. Qualora le violazioni siano riconducibili ad un pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali;

b) - fuochi d'artificio o simili, salvo quanto previsto nel Regolamento acustico comunale.

2. I limiti, di cui ai precedenti commi, potranno essere superati con apposita autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali o manifestazioni sportive, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

3. Per quanto non espressamente citato si rinvia al Regolamento acustico comunale.

Art. 24- Uso di macchinari e lavori rumorosi

1. L'uso di macchinari nelle proprietà private deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica e nel rispetto del Regolamento acustico comunale, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

2. All'interno dei centri abitati, nelle succitate proprietà private, l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere per l'hobbistica quali rasa-erba, tagliasiepi, motoseghe, spaccalegna, trapani, seghe elettriche, ecc. per l'esecuzione di piccoli lavori e manutenzioni è consentito:

a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 19;

b) al sabato e nei giorni festivi, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19;

3. Per i cantieri edili, stradali ed assimilati si rinvia alle norme specifiche del Regolamento acustico comunale.

4. Per quant'altro non espressamente citato si rinvia al Regolamento acustico comunale.

Art. 25 - Disciplina anti-bullismo

1. E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti, dovrà essere concordato con la Dirigenza scolastica, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 13 co. 1 L. 689/198, di insegnanti, studenti e operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p..
5. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.
6. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Dirigenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

TITOLO 4 - TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 26 - Accensioni di fuochi

In ottemperanza al D.lgs. 152/2006 modificato dalla Legge 116/2014, alla L.R. 11/2014, alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale del Veneto e tenuto conto delle specificità per assicurare la civile convivenza in ambito urbano:

1. In aree urbane è vietato accendere fuochi liberi di qualsiasi natura salvo quanto previsto ai seguenti commi 2 e 4
2. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze ("Epifania", "Ciamar Marso", ecc...), purché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
3. La combustione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'abbruciamento deve essere effettuato in cumuli di dimensione limitata.
 - durante tutte le fasi dell'abbruciamento e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - la combustione deve avvenire ad almeno:
 - 20 mt da edifici di terzi adottando comunque tutte le precauzioni al fine di non arrecare danno agli stessi;
 - 5 mt dalle strade in modo che l'eventuale fumo non causi pericolo o interferenza alla circolazione stradale;
 - 100 mt da paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle zone boscate;
 - Per l'accensione dei fuochi deve essere impiegato solo materiale cartaceo e/o prodotti accenditori riconosciuti dalla normativa nazionale;
 - le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, sempre sotto stretta sorveglianza e purché non si rechi molestia ad altre persone. Le ceneri e i residui incombusti vanno smaltiti secondo le norme comunali sui rifiuti.

5. Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

Art. 27 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta dovute a cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali. Ugualmente, per i veicoli che si trovano nelle aree private, è fatto obbligo di spegnere i motori immotivatamente lasciati accesi.

Art. 28 - Azioni di contrasto contro la proliferazione delle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare, durante tutto il periodo dell'anno ma, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:

a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;

b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;

c) svuotare giornalmente i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli o capovolgerli;

d) coprire con reti zanzariere i contenitori di acqua inamovibili, quali vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti;

e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come pesci rossi, ecc.);

f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nelle proprietà private;

2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli situati fuori dei centri urbani;

3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano il ristagno dell'acqua.

5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

6. E' fatto divieto alle aziende agricole, per gli obblighi summenzionati e durante tutto il periodo dell'anno, di utilizzare pneumatici dismessi di ogni tipologia per ancorare teli, coperture mobili e qualsiasi altra struttura fissa o mobile all'interno delle loro aziende e pertinenze.

7. Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di veicoli, oltre che attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:

a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana. Si fa deroga a questa

prescrizione ove i pneumatici siano correttamente immagazzinati in locali chiusi e all'asciutto;

b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;

c) stoccare quelli eliminati, dopo averli svuotati dal contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;

8. Coloro che gestiscono attività quali rottamazione di auto e vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate dallo svolgimento di dette attività.

9. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verificino ristagni d'acqua.

10. Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre", si riscontrino all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate. Qualora ne ravvisi la necessità, in caso di inottemperanza o per ragioni di sanità pubblica, il Comune può intervenire direttamente, con successivo diritto di rivalsa sulle spese nei confronti del soggetto che ha la disponibilità dell'area.

TITOLO 5 - ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 29 - Disposizioni generali

1. I proprietari e i possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi soggetti devono, inoltre, garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate nel luogo in cui vivono gli animali, secondo i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia.

Art. 30 - Custodia e tutela degli animali

In ottemperanza alle norme della Legge 281/1991 e n. 189/2004, della L.R. n. 60/1993 modif. dalla L.R. n. 17/2014, delle D.G.R.V. 272/2007 e 162/2014 e del presente Regolamento,

1. agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, con le limitazioni indicate al comma 2 lett. f) del presente articolo; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

2. ai proprietari e ai possessori di animali è altresì vietato:

a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico. E' fatto obbligo, a chiunque conduca animali nel territorio comunale, di raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla al di fuori di recinti specificatamente costruiti.

e) tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone.

f) per gli animali da compagnia, l'accesso in aree pubbliche destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, le aree adibite alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti e le aree dedicate agli sport, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. L'elenco delle aree pubbliche vietate all'accesso agli animali di compagnia viene stabilito con provvedimento della Giunta comunale.

g) per gli animali d'affezione, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi che provocano effetti di dolore, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo.

h) per gli animali d'affezione, l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

i) la detenzione di cani e gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Per i cani custoditi in un recinto, in attesa della regolamentazione regionale, l'area non dovrà essere inferiore ai 20 metri quadrati (Enpa 2014), avere al suo interno un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato.

3. Qualora in aree pubbliche o aperte al pubblico si verificano danni a persone o a cose, provocati dagli animali da loro condotti, i proprietari, possessori o conduttori di animali devono risultare dotati di specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

4. Lo smaltimento delle carcasse degli animali d'affezione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente (Reg. CE 1069/2009); in deroga può essere previsto il seppellimento secondo quanto indicato dalla D.G.R. V. n.1530/2013.

Art. 31 – Gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti; possono essere censiti e registrati come colonie feline presso il Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. ed il Comune, identificando il Responsabile della gestione delle stesse ed individuando sul territorio appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento per gli animali.

2. Singoli privati e/o associazioni protezionistiche possono prendere in affidamento colonie di gatti che vivono in stato di libertà curandone l'alimentazione, la salute e le condizioni di vita, rispettando le norme previste per l'igiene ambientale e provvedendo a mantenere la pulizia della zona.

3. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

4. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti dal Servizio Veterinario; i gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio ad un padiglione auricolare o altro sistema riconosciuto valido, sono riammessi nel loro gruppo.

Art. 32 - Cani

1) Tutti i cani debbono essere obbligatoriamente identificati con microchip entro il 60° giorno d'età ed iscritti all'anagrafe canina regionale.

2. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

4. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) - utilizzare sempre il guinzaglio fisso ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

b) - portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Si fa deroga per cani di piccola o piccolissima taglia;

c) - nei locali pubblici e sui mezzi pubblici i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola.

d) - affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

- e) - acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;
- f) - assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
5. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia/da gregge nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria/lavoro, nel rispetto della vigente.

Art. 33 - Colombi di città (columba livia-forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi, per esigenze igienico-sanitarie riguardanti la trasmissione di virus e batteri, sono tenuti alla pulizia settimanale del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio e sulle aree pubbliche o aperte al pubblico eventualmente confinanti.
4. Per evitare punti di stazionamento permanenti dei volatili, si dovrà installare idonei sistemi meccanici di dissuasione (es. aghi in policarbonato/acciaio, piani inclinati a 45°, etc.)

TITOLO 6 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 34 - Disposizione generale

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 35 - Domande per l'occupazione del suolo pubblico

Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Comune, indicando la località e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, nonché quant'altro previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 36 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

1. Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite dal Comune a norma di Legge.
2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono autorizzate dal Comune in conformità alle norme vigenti in materia e alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 37 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.
 2. Le occupazioni di breve durata sono disciplinate con apposita ordinanza che ne indica la tipologia, le modalità nonché le fasce orarie.
- In ogni caso, dev'essere sempre garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.

Art. 38 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo pubblico

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo pubblico, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a. infiggere pali o punte nel suolo;
- b. smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c. ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione e l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d. depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili e rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 39 - Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

3. Con apposito provvedimento del Comune possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 40 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque prescrivere le caratteristiche o proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, ovvero risulti compromesso il decoro o l'aspetto di luoghi pubblici.

2. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito.

3. Per le installazioni sporgenti oltre la linea del marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5,10.

Art. 41 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci o altro, può essere autorizzata o

concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino la viabilità o l'incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non sia consentita in determinati giorni, orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 42 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi, per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO 7 - DISCIPLINA DI PERMESSI, CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

Art. 43 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere presentate al Comune.

2. In particolare i titoli, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b. sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- c. con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di sopravvenuto interesse pubblico;
- d. con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari o delle condizioni cui il titolo è subordinato, ovvero dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Art. 44 - Esposizione e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

2. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 45 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

1. possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
2. possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
3. devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Si intende decaduto il titolo:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

5. Ove si reputi necessario, il Comune può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO 8 - VARIE

Art. 46 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la rimozione degli stemmi e/o la cessazione immediata dell'uso.

TITOLO 9 - SANZIONI

Art. 47 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., della Legge n. 689/1981 e della Legge n. 125/2008, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla Giunta comunale.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 48 - Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se per la prima violazione si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

TITOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Abrogazione di norme

1. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 50 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.